



**COMUNE DI MALTIGNANO**  
**Provincia di Ascoli Piceno**  
**Cod. Istat 044027**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**( COPIA )**

N.90 del Reg. Data 11-12-2017	Oggetto: CONTROVERSIA BALLATORI/COMUNE DI MALTIGNANO. INDIRIZZI IN MERITO AD ACCORDO TRANSATTIVO.
----------------------------------	---

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di dicembre alle ore 20:05, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocato con appositi inviti, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	VICE SINDACO	P
FLAMINI CLAUDIO	ASSESSORE ESTERNO	P

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- la polizza RCT di assicurazione con ARISCOM SPA n. 032022 stipulata per il periodo dal 09/02/2013 al 08/02/2014 prevedeva una franchigia di € 3.000,00 per danni a cose ed Euro 6.000,00 per danni a persone, a carico di questo Ente;
- al di sotto della franchigia la parte di danno resta a carico di questa Amministrazione che è tenuta, pertanto, a gestire ed eventualmente liquidare in proprio;
- con istanza in data 03.02.2014, comprensiva di allegata documentazione fotografica e medica) acquisita al prot. gen al n. 759 di pari data, la suddetta Ballatori Liliana chiedeva il risarcimento del danni fisici subiti a causa di una caduta provocata dalla pavimentazione sconnessa lungo una strada comunale di Maltignano;
- che la Polizia Municipale del Comune di Maltignano ha effettuato in data 08.04.2017 (prot. n. 2470), sulla suddetta istanza relazione tecnica di servizio con allegata documentazione fotografica;
- che la la Polizia Municipale del Comune di Maltignano, dietro richiesta della Compagnia Assicurativa per il tramite del Broker assicurativo dell' Ente, ha integrato con nota prot. n. 4228 del 17/06/2014, la predetta relazione tecnica di servizio;
- che il legale di parte danneggiata confermava con mail diretta alla compagnia assicurativa del 19.01.2015 l'accettazione della proposta della Compagnia Assicurativa di definizione della controversia con risarcimento di Euro 5.000,00, spese comprese;
- che il Broker di questo Ente, CIS Broker di Milano, rendeva nota con mail del 03.02.2015 e mail del 26.02.2015 la corrispondenza, agli atti, intercorsa con il responsabile sinistri della predetta Compagnia assicurativa, compresi gli esiti della visita medico legale effettuata dalla infortunata, a giustificazione dell' importo di Euro 5.000,00 concordato con la controparte da parte della Compagnia Assicurativa dell' Ente;
- che lo Studio "Campana Srl" con sede in Pescara, Corso Vittorio Emanuele II, 161 - 65121, Pescara, P.Iva 01724490683, risultava affidatario, per effetto di determinazione dirigenziale n. 310/2015, di incarico di svolgimento in relazione ai sinistri in franchigia, tra i quali il presente, delle seguenti attività sulle pratiche di richieste risarcitorie pervenute:
  - o Accertamento sullo stato dei luoghi, stima dei danni a beni immobili e veicoli, eventuale perizia medico legale, ed eventuale definizione transattiva del danno con la controparte (in caso di esito positivo della trattativa);

**VISTA e RICHIAMATA** la relazione, acquisita al protocollo comunale n. 149 del 08.01.2016, redatta dallo Studio Campana Srl, inerente il sinistro in oggetto, nel quale in effetti si paventava un possibile concorso di colpa con diminuzione dell' entità del risarcimento comunque dovuto;

**ACQUISITO** altresì con mail del 03.02.2015 il parere favorevole del Broker di questo Ente;

### CONSIDERATO:

- che con nota prot. n. 2241 del 22.03.2016, questo Ente formulava all' infortunato proposta transattiva di Euro 3.000,00 in risposta alla nuova richiesta di Euro 3.500,00 avanzata dalla danneggiata, tenuto altresì conto delle spese legali ulteriori nel frattempo assunte;
- che con nota del difensore legale della danneggiata registrata al prot. n. 2082 del 11.03.2017, la Sig.ra Ballatori Liliana, accettava la transazione ma per €. 3.200,00 in quanto comprensiva anche di spese sanitarie (certificato medico e farmaci) e spese legali;

- che dunque, a seguito di trattative intervenute con la controparte, appare opportuno addivenire ad un accordo al fine di definire la controversia in via bonaria con l'intento di evitare di gravare l'ente di ulteriori spese (nomina legale, eventuale CTU) ed in considerazione anche dell' alea comunque insita in un eventuale giudizio e delle responsabilità comunali connesse alla manutenzione del suo patrimonio (si veda ex multis Cassazione civile, sez. III, 29/07/2016, n. 15761;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n.241 e le successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n.26 del 1° giugno 2001;

**VISTO** l'art. 48 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.267 ;

**ACQUISITO** il parere del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica del T.U., reso ai sensi dell'art,49 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 ;

**ACQUISITO** il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del T.U., reso ai sensi dell'art,49 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

Ad unanimità di legalmente espressi

## **DELIBERA**

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di autorizzare il Responsabile pro-tempore del Settore Tecnico Comunale a stipulare accordo transattivo con la Sig.ra Ballatori Liliana, prevedendo a saldo e transazione di ogni pretesa manifestata con istanza del 03.02.2014, la somma di €3.200,00 omnia, disponibili al cap. 344/1 del bilancio di previsione 2017/2019;

Di approvare lo schema di transazione predisposto dal Settore Tecnico Comunale ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico Comunale gli adempimenti conseguenti al presente atto;

Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

**SCHEMA  
ATTO DI TRANSAZIONE**

Con la presente transazione, in forma di scrittura privata tra i seguenti soggetti:

- L' Arch. Stefano Lo Parco, nato ad Ascoli Piceno il 11.08.1967, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Maltignano , Cod. Fisc.:00364960443 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico, giusto decreto sindacale n. 10/2017, prot. com. n. 8070/2017;
- La Sig. ra \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

PREMESSO CHE:

- la polizza RCT di assicurazione con ARISCOM SPA n. 032022 stipulata per il periodo dal 09/02/2013 al 08/02/2014 prevedeva una franchigia di € 3.000,00 per danni a cose ed Euro 6.000,00 per danni a persone, a carico di questo Ente;

- al di sotto della franchigia la parte di danno resta a carico di questa Amministrazione che è tenuta, pertanto, a gestire ed eventualmente liquidare in proprio;

- con istanza in data 03.02.2014, comprensiva di allegata documentazione fotografica e medica) acquisita al prot. gen al n. 759 di pari data, la suddetta Ballatori Liliana chiedeva il risarcimento del danni fisici subiti a causa di una caduta provocata dalla pavimentazione sconnessa lungo una strada comunale di Maltignano;

- che la Polizia Municipale del Comune di Maltignano ha effettuato in data 08.04.2017 (prot. n. 2470), sulla suddetta istanza relazione tecnica di servizio con allegata documentazione fotografica;

- che la la Polizia Municipale del Comune di Maltignano, dietro richiesta della Compagnia Assicurativa per il tramite del Broker assicurativo dell' Ente, ha integrato con nota prot. n. 4228 del 17/06/2014, la predetta relazione tecnica di servizio;

- che il legale di parte danneggiata confermava con mail diretta alla compagnia assicurativa del 19.01.2015 l'accettazione della proposta della Compagnia Assicurativa di definizione della controversia con risarcimento di Euro 5.000,00, spese comprese;

- che il Broker di questo Ente, CIS Broker di Milano, rendeva nota con mail del 03.02.2015 e mail del 26.02.2015 la corrispondenza, agli atti, intercorsa con il responsabile sinistri della predetta Compagnia assicurativa, compresi gli esiti della visita medico legale effettuata dalla infortunata, a giustificazione dell' importo di Euro 5.000,00 concordato con la controparte da parte della Compagnia Assicurativa dell' Ente;

che lo Studio "Campana Srl" con sede in Pescara, Corso Vittorio Emanuele II, 161 - 65121, Pescara, P.Iva 01724490683, risultava affidatario, per effetto di determinazione dirigenziale n. 310/2015, di incarico di svolgimento in relazione ai sinistri in franchigia, tra i quali il presente, delle seguenti attività sulle pratiche di richieste risarcitorie pervenute:

- Accertamento sullo stato dei luoghi, stima dei danni a beni immobili e veicoli, eventuale perizia medico legale, ed eventuale definizione transattiva del danno con la controparte (in caso di esito positivo della trattativa);

VISTA e RICHIAMATA la relazione, acquisita al protocollo comunale n. 149 del 08.01.2016, redatta dallo Studio Campana Srl, inerente il sinistro in oggetto, nel quale si paventava in conclusione un concorso di colpa con diminuzione dell' entità del risarcimento dovuto;

ACQUISITO altresì con mail del 03.02.2015 il parere favorevole del Broker di questo Ente;

#### CONSIDERATO:

- che con nota prot. n. 2241 del 22.03.2016, questo Ente formulava all' infortunato proposta transattiva di Euro 3.000,00 in risposta alla nuova richiesta di Euro 3.500,00 avanzata dalla danneggiata, tenuto altresì conto delle spese legali ulteriori nel frattempo assunte;

- che con nota del difensore legale della danneggiata registrata al prot. n. 2082 del 11.03.2017, la Sig.ra Ballatori Liliana, accettava la transazione per €. 3.200,00 in quanto comprensiva anche di spese sanitarie (certificato medico e farmaci) e spese legali;

- che dunque, a seguito di trattative intervenute con la controparte, è opportuno addivenire ad un accordo al fine di definire la controversia in via bonaria con l'intento di evitare di gravare l'ente di ulteriori spese (nomina legale, eventuale CTU) ed in considerazione anche dell' alea comunque insita in un eventuale giudizio (si veda ex multis Cassazione civile, sez. III, 29/07/2016, n. 15761;

;

VISTA e RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, avente ad oggetto gli indirizzi in merito alla definizione transattiva della vicenda de quo;

#### **CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

le stesse convengono e stipulano quanto appresso:

1. La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente transazione;
2. Il Comune di Maltignano, in persona del Responsabile pro-tempore del Settore Tecnico Comunale, offre alla Sig. ra Ballatori Liliana , come sopra generalizzata, a saldo e transazione di ogni pretesa manifestata con istanza del 03.02.2014, la somma di €.3.200,00 omnia;
3. La Sig. ra Ballatori Liliana, come sopra generalizzata, accetta tale somma, dichiarando di essere completamente soddisfatta e di non avere null'altro a richiedere e pretendere dal Comune di Maltignano in dipendenza dei fatti per cui vi è contenzioso relativi alla richiesta di risarcimento danni di cui in premessa;
4. In via di transazione definitiva ed irrevocabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1965 e seguenti c.c., la Sig. ra Ballatori Liliana rinuncia sin d'ora a qualsivoglia ulteriore azione, diritto o pretesa passata, presente e futura nei confronti del Comune di Maltignano connessa alla vicenda descritta in premessa;
5. La presente scrittura privata non è cedibile né pignorabile;
6. La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso e, qualora registrata, le spese saranno a carico della parte che le richiede.

DELIBERA DI GIUNTA n.90 del 11-12-2017 COMUNE DI MALTIGNANO

7. Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, informa la parte contraente che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
8. Le parti prendono atto che il Comune di Maltignano provvederà al pagamento della somma di cui al punto 2, mediante versamento diretto tramite bonifico bancario alla Sig. ra Ballatori Liliana entro giorni 30 (trenta) dalla sottoscrizione del presente accordo, a pena di decadenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto

Maltignano, lì

Per il Comune di Maltignano

Il Responsabile del Settore Tecnico Comunale

Arch. Stefano Lo Parco

---

Sig. ra Ballatori Liliana

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to CAROPRESO LUIGI

**IL SINDACO**

F.to FALCIONI ARMANDO

---

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 25-01-2018 la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi [n° 92 Reg. Pubblicazioni].



Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 734 del 25-01-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-12-2017 in quanto trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. CAROPRESO LUIGI

---

**CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal 25-01-2018 al 09-02-2018 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 10-02-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 25-01-2018</p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> Dott. Luigi Caropreso</p>
--	---